

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1130)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

e dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(NICOLAZZI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCALFARO)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

(V. Stampato Camera n. 2334)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 gennaio 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 24 gennaio 1985*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
1° dicembre 1984, n. 795, recante misure amministrative e  
finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il decreto-legge 1° dicembre 1984, n. 795, recante misure amministrative e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1:*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

« Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 non si applicano per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonchè per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 2), 6), 7) e 8), della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 »;

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

« 3-bis. Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, relativo alla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1985 ».

*All'articolo 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

« 2-bis. Dopo il sesto comma dell'articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è aggiunto il seguente:

” In assenza delle comunicazioni di cui al primo comma o della disdetta per i motivi di cui all'articolo 29, da inviarsi

almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto, il conduttore ha diritto al rinnovo dello stesso per tre anni, sulla base dell'ultimo canone corrisposto, annualmente aggiornato in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente. I contratti rinnovati ai sensi del presente comma si intendono risolti di diritto alla loro scadenza, senza obbligo di disdetta. Il rilascio dell'immobile è condizionato dall'avvenuta corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale nella misura di 18 mensilità, ovvero 21 per le locazioni con destinazione alberghiera, dell'ultimo canone corrisposto".

*2-ter.* Al settimo comma dell'articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo le parole: "Qualora il locatore non intenda procedere al rinnovo della locazione" sono aggiunte le seguenti: "per i motivi di cui all'articolo 29" ».

*All'articolo 3, al comma 1, le parole:* « non oltre il 31 dicembre 1985, ferma rimanendo la esclusione di cui al comma 3 del precedente articolo 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « non oltre il 30 giugno 1986, ferma rimanendo la esclusione per morosità ».

*All'articolo 4:*

*i commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi;*

*dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:*

« *5-bis.* Gli alloggi disponibili in applicazione della riserva di cui al comma precedente sono assegnati sulla base di una speciale graduatoria predisposta dal comune ».

*All'articolo 5, ai commi 1, 2 e 5, le parole:* « coloro che hanno la disponibilità giuridica » e « colui che ha la disponibilità giuridica » *sono, rispettivamente, sostituite con le seguenti:* « i possessori » e « il possessore ».

*All'articolo 6, al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole:* « per i motivi di cui

alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'ultimo comma del successivo articolo 7 ».

*All'articolo 8:*

*al comma 2, sono soppresse le parole:*  
« lettera *b*)»;

*al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole:* « salvo che non ricorrano le condizioni previste per l'applicazione del canone sociale ».

*All'articolo 9:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« Il Comitato esecutivo del CER delibera l'avvio di un programma straordinario di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera *b*), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da realizzarsi a cura di imprese e cooperative e relativi consorzi. A tal fine è autorizzato il limite di impegno di 20 miliardi di lire a valere sul capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1985, utilizzando quota parte dell'accantonamento " edilizia residenziale pubblica " »;

*al comma 2, le parole:* « la piena ed immediata disponibilità delle aree necessarie » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'impegno delle amministrazioni comunali alla assegnazione di aree prontamente disponibili o comunque la disponibilità delle aree necessarie ».

*All'articolo 11:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« I comuni possono acquistare unità immobiliari ultimate o ultimabili entro il 31 dicembre 1985 da assegnare ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto »;

*al comma 4, dopo le parole:* « temporanea degli alloggi » *è aggiunta la seguente:*  
« prioritariamente »;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. In tal caso l'onere a carico dell'ente pubblico è ridotto al tasso minimo di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche e integrazioni »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« Gli alloggi di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono assegnati con contratto di locazione alle condizioni previste nella convenzione; quelli di cui al successivo comma 7 sono assegnati con contratto di locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 »;

al comma 6, le parole: « di cui al precedente comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai precedenti commi 3 e 4 »;

al comma 9, sono soppresse le parole: « lettera b) » e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « A valere sul predetto importo di lire 500 miliardi, una somma non superiore a lire 50 miliardi è destinata: a) fino a lire 25 miliardi all'acquisto da parte dei comuni interessati di immobili di pertinenza degli enti soppressi, in corso di liquidazione in base alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, da lasciare in locazione agli attuali conduttori con contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392; b) fino a lire 25 miliardi allo acquisto, sulla base delle norme di cui al presente decreto, da parte del comune di Roma, di immobili sottoposti a procedura giudiziaria da lasciare in locazione agli attuali conduttori con contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 »;

dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Alla maggiore esigenza di contributo determinata dall'applicazione del precedente comma 4, si fa fronte mediante le disponibilità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637 ».

*Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:*

«Art. 11-bis. — 1. Il comune di Roma è autorizzato ad integrare le previsioni del programma di cui all'articolo 21-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, entro i limiti dell'importo complessivo dei mutui di lire 240 miliardi previsto nello stesso articolo, che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune medesimo unicamente per l'acquisizione ed il completamento dei fabbricati aventi le caratteristiche di cui al citato articolo 21-ter.

2. L'erogazione delle somme occorrenti per la realizzazione delle suddette previsioni è subordinata alla presentazione alla Cassa depositi e prestiti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del programma integrativo.

3. Agli interventi previsti nel programma integrativo si applicano le disposizioni del suddetto articolo 21-ter ».

*All'articolo 14, al comma 2, sono soppresse le parole: « o riformulando ».*

*L'articolo 17 è sostituito dal seguente:*

« 1. L'attuazione dei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni, i quali scadano entro il 31 dicembre 1987, può essere portata a compimento qualora entro sei mesi dalla data di scadenza siano adottati gli atti o iniziati i procedimenti comunque preordinati all'acquisizione delle aree o alla attuazione degli interventi.

2. Per i piani scaduti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sei mesi decorre da tale data. Sono fatti salvi gli atti e i procedimenti precedentemente adottati o iniziati.

3. Resta in ogni caso ferma l'integrale applicazione della normativa anche finanziaria per l'attuazione dei programmi e degli in-

terventi da realizzare nelle aree comprese nei piani ».

*All'articolo 18, al quinto capoverso, le parole: « fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali » sono sostituite dalle seguenti: « oltre alla sanzione penale che risulti eventualmente applicabile ».*

*All'articolo 19:*

*dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. Le disposizioni dell'articolo 8 della legge 22 aprile 1982, n. 168, come modificate dal precedente comma, si applicano, altresì, ai fini della determinazione del reddito delle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione ubicate nei comuni di cui al successivo articolo 22 »;

*al comma 2, le parole: « di cui al precedente comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai precedenti commi 1 e 1-bis »;*

*sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

« 2-bis. Gli immobili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, se destinati al raggiungimento delle finalità statutarie, devono intendersi beni strumentali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599.

2-ter. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ».

*L'articolo 20 è sostituito dal seguente:*

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 1985 e fino al 31 dicembre del medesimo anno, agli atti di compravendita di immobili destinati ad uso di abitazione si applicano le agevolazioni fiscali previste dalla legge 22 aprile 1982, n. 168, alle condizioni e con le sanzioni ivi previste.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle

scritture private autenticate dopo il 31 dicembre 1984, nonchè alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 400 miliardi per l'anno finanziario 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata per il detto anno finanziario dalla legge 16 maggio 1984, n. 138.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

*All'articolo 22:*

*al comma 2, è soppressa la cifra: « 7 »;*

*al comma 3, dopo le parole: « il CIPE » sono aggiunte le seguenti: « , sentite le regioni, » e sono aggiunte, in fine, le parole: « sulla base dei seguenti criteri: rapporto tra numero degli sfratti esecutivi e popolazione residente; collocazione all'interno di aree metropolitane; partecipazione del comune a consorzi intercomunali per l'edilizia economica e popolare ».*

*L'articolo 23 è soppresso.*

*Dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:*

« Art. 23-bis. — 1. L'articolo 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, va inteso nel senso che l'aggiornamento del canone di locazione per gli immobili adibiti ad uso abitativo ed ultimati entro il 31 dicembre 1975 non si applica per il periodo dal 1° agosto 1984 al 31 luglio 1985; e nel senso che per gli immobili adibiti ad uso abitativo ed ultimati dopo il 31 dicembre 1975 l'aggiornamento del canone di locazione non si applica per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984.

2. Per gli anni successivi l'aggiornamento di cui all'articolo 24 della legge 27 luglio



1978, n. 392, si applica senza tener conto delle variazioni verificatesi rispettivamente tra il mese di giugno 1983 ed il mese di giugno 1984 e tra il mese di dicembre 1983 ed il mese di dicembre 1984 ».

Art. 2.

Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni.

*Decreto-legge 1° dicembre 1984, n. 795, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 331 del 1° dicembre 1984.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure amministrative e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere all'adozione di idonee misure per far fronte in breve tempo alla emergenza determinata dalla carenza di alloggi nelle aree ad alta tensione abitativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

*Sospensione e graduazione degli sfratti*

1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione è sospesa fino al 30 giugno 1985.

2. Dopo tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi, anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modifiche, dal 1° gennaio 1983 alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora eseguiti, sarà effettuata:

a) dal 1° luglio 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi fino al 30 giugno 1983;

b) dal 30 settembre 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° luglio 1983 ed il 31 dicembre 1983;

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Sospensione e graduazione degli sfratti*

1. *Identico.*
  
2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

c) dal 30 novembre 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1984 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

d) dal 31 gennaio 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 non si applicano per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonché per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 1), 2), 7) e 8), della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 1), 2), 4) e 5), del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

#### Art. 2.

##### *Proroga dei contratti degli immobili ad uso non abitativo*

1. Le scadenze dei contratti di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono prorogate fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di locazione degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 1985.

2. Per il periodo di proroga, nei contratti di locazione o sublocazione di cui al precedente comma 1, il canone corrisposto dal conduttore, al netto degli oneri accessori, può essere aumentato, a richiesta del locatore, in misura non superiore al 25 per cento.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati).

3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 non si applicano per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonché per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 2), 6), 7) e 8), della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25.

3-bis. Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, relativo alla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1985.

#### Art. 2.

##### *Proroga dei contratti degli immobili ad uso non abitativo*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

2-bis. Dopo il sesto comma dell'articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è aggiunto il seguente:

« In assenza delle comunicazioni di cui al primo comma o della disdetta per i motivi di cui all'articolo 29, da inviarsi almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto, il conduttore ha diritto al rinnovo dello stesso per tre anni, sulla base dell'ultimo canone corrisposto, annualmente aggiornato in base alle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente. I contratti rinnovati ai sensi del presente comma si intendono risolti di diritto alla loro sca-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

*Sospensione degli sfratti per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata o agevolata*

1. Nei confronti dei soggetti titolari di assegnazione di alloggi, in corso di costruzione o ultimati, di edilizia residenziale sovvenzionata ovvero agevolata, l'esecuzione del provvedimento di rilascio è sospesa fino all'effettiva consegna dell'alloggio e comunque non oltre il 31 dicembre 1985, ferma rimanendo la esclusione di cui al comma 3 del precedente articolo 1.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica altresì agli acquirenti di alloggi di edilizia agevolata anche in base a contratti preliminari aventi data certa.

3. I soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2 decadono dal beneficio nel caso di morosità protratta per oltre tre mesi nel pagamento del canone o degli oneri accessori.

Art. 4.

*Graduatoria delle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica*

1. Fino al 31 dicembre 1986, i soggetti nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo immediatamente eseguibili, che siano in possesso dei requisiti previsti per accedere alla assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, sono inseriti, su loro richiesta, nelle graduatorie definitive in vigore, con l'attribuzione del punteggio previsto dalle disposizioni che disciplinano l'assegnazione degli stessi alloggi.

2. La domanda deve essere diretta, entro il termine di cui al precedente comma 1, al comune di residenza che, sulla base della documentazione prodotta, provvede d'ufficio all'aggiornamento della graduatoria, trasmettendo la domanda e la documentazione alla com-

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati).

denza, senza obbligo di disdetta. Il rilascio dell'immobile è condizionato dall'avvenuta corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale nella misura di 18 mensilità, ovvero 21 per le locazioni con destinazione alberghiera, dell'ultimo canone corrisposto ».

2-ter. Al settimo comma dell'articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo le parole: « Qualora il locatore non intenda procedere al rinnovo della locazione » sono aggiunte le seguenti: « per i motivi di cui all'articolo 29 ».

#### Art. 3.

##### *Sospensione degli sfratti per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata o agevolata*

1. Nei confronti dei soggetti titolari di assegnazione di alloggi, in corso di costruzione o ultimati, di edilizia residenziale sovvenzionata ovvero agevolata, l'esecuzione del provvedimento di rilascio è sospesa fino all'effettiva consegna dell'alloggio e comunque non oltre il 30 giugno 1986, ferma rimanendo la esclusione per morosità.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

#### Art. 4.

##### *Graduatoria delle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica*

1. **Soppresso.**

2. **Soppresso.**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

missione assegnazione alloggi, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, o alla analoga commissione prevista dalla legge regionale; la commissione verifica il punteggio attribuito, richiedendone al comune la rettifica qualora non corrispondente alle disposizioni in vigore.

3. La graduatoria aggiornata è definitiva ed è resa pubblica mediante affissione, per quindici giorni, a cura dello stesso comune, sul foglio degli annunci legali della provincia, allorché sia trascorso almeno un mese dalla precedente pubblicazione.

4. Ai soggetti di cui al precedente comma 1 devono essere destinate prioritariamente le abitazioni rese disponibili ai sensi degli articoli 5 e 8 del presente decreto. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, settimo ed ottavo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, anche qualora non ricorrano le condizioni previste dalla lettera *d*) del quinto comma del suddetto articolo.

5. La riserva di cui all'articolo 21 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogata sino al 31 dicembre 1986 e le percentuali ivi previste sono rispettivamente aumentate al cinquanta ed al trenta per cento.

#### Art. 5.

##### *Convenzioni per acquisire la disponibilità di abitazioni*

1. I comuni possono stipulare con coloro che hanno la disponibilità giuridica di unità immobiliari destinate ad uso abitativo convenzioni in deroga all'articolo 1 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per acquisire la disponibilità di tali unità ai fini di cui all'articolo 6 del presente decreto.

2. A titolo di corrispettivo spetta a colui che ha la disponibilità giuridica dell'unità immobiliare una somma mensile pari al canone determinato a norma degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

3. Il comune assume la garanzia solidale del pagamento del corrispettivo, della penale di cui al successivo comma 5 e degli oneri



(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati).

3. **Soppresso**

4. **Soppresso.**

5. *Identico.*

5-bis. Gli alloggi disponibili in applicazione della riserva di cui al comma precedente sono assegnati sulla base di una speciale graduatoria predisposta dal comune.

Art. 5.

*Convenzioni per acquisire la disponibilità di abitazioni*

1. I comuni possono stipulare con i possessori di unità immobiliari destinate ad uso abitativo convenzioni in deroga all'articolo 1 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per acquisire la disponibilità di tali unità ai fini di cui all'articolo 6 del presente decreto.

2. A titolo di corrispettivo spetta al possessore dell'unità immobiliare una somma mensile pari al canone determinato a norma degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

accessori, nonché del rimborso delle spese per la riparazione dei danni eventualmente cagionati dall'assegnatario all'unità immobiliare.

4. Il comune deve assicurare l'effettivo rilascio dell'immobile nel giorno della scadenza della convenzione, provvedendo, se del caso, a chiedere al prefetto l'impiego della forza pubblica.

5. In caso di ritardo è dovuta a colui che ha la disponibilità giuridica dell'unità immobiliare una penale pari al doppio del corrispettivo per tutta la durata del ritardo.

#### Art. 6.

##### *Assegnatari delle abitazioni disponibili*

1. Possono chiedere l'assegnazione temporanea delle unità immobiliari, di cui al precedente articolo 5, coloro nei cui confronti, alla data della domanda, sia stato eseguito o sia immediatamente eseguibile, senza tener conto della sospensione di cui al precedente articolo 1, un provvedimento di rilascio dell'immobile locato, purché il nucleo familiare sia in possesso del requisito di cui all'articolo 20, primo comma, lettera a), punto 3), della legge 5 agosto 1978, n. 457, come aggiornato dalla delibera CIPE del 12 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 20 luglio 1984, determinato ai sensi dell'articolo 2, quattordicesimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e risultante da dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Non si tiene conto del predetto requisito qualora il richiedente dimostri di avere in corso un procedimento di rilascio di una unità immobiliare di sua proprietà da destinare a propria abitazione.

2. I richiedenti debbono, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver la disponibilità di altra adeguata unità immobiliare nel comune di residenza ovvero nei comuni confinanti.

3. Ai fini della graduatoria occorre comunque dichiarare la proprietà di unità immobiliari diverse da quelle di cui al precedente comma 2.

4. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 495 del codice penale.

5. Sono esclusi dall'assegnazione coloro che sono stati dichiarati decaduti da precedente assegnazione temporanea.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati).

4. *Identico.*

5. In caso di ritardo è dovuta al possessore dell'unità immobiliare una penale pari al doppio del corrispettivo per tutta la durata del ritardo.

Art. 6.

*Assegnatari delle abitazioni disponibili*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Sono esclusi dall'assegnazione coloro che sono stati dichiarati decaduti da precedente assegnazione temporanea per i motivi di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'ultimo comma del successivo articolo 7.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 7.

*Procedura per l'assegnazione delle abitazioni disponibili*

1. Il comune, sulla base delle domande pervenute, provvede all'assegnazione temporanea delle unità immobiliari a coloro che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di priorità stabilito in relazione alla data di esecuzione dello sfratto, tenendo altresì conto della composizione del nucleo familiare e del reddito.

2. L'assegnatario corrisponde direttamente al possessore il corrispettivo determinato ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.

3. L'assegnatario è tenuto a versare al comune il deposito cauzionale, pari a tre mensilità del corrispettivo.

4. Gli importi di cui al precedente comma 3 affluiscono in un conto appositamente istituito dal comune presso la tesoreria comunale destinato a far fronte agli oneri su di esso gravanti ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.

5. Per il recupero delle somme erogate al possessore dell'immobile a titolo di garanzia, il comune procede nei confronti dell'assegnatario responsabile con le procedure esattoriali.

6. L'assegnazione decade automaticamente:

a) allo scadere del termine fissato nel provvedimento del comune;

b) per morosità dell'assegnatario nel pagamento del corrispettivo e degli oneri accessori protrattasi per oltre tre mesi;

c) per gravi danni arrecati all'unità immobiliare;

d) per mancata utilizzazione dell'unità immobiliare per oltre tre mesi ovvero per una utilizzazione diversa da quella residenziale;

e) per la sopravvenuta disponibilità di altra adeguata unità immobiliare nel comune di residenza ovvero nei comuni confinanti.

Art. 8.

*Programmi straordinari di edilizia sovvenzionata*

1. Il comitato esecutivo del CER ripartisce la somma di lire 1.200 miliardi per la realizzazione di programmi straordinari di edilizia abitativa e relative opere di urbanizzazione con le tipologie

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.*)

Art. 7.

*Procedura per l'assegnazione delle abitazioni disponibili*

*Identico.*

Art. 8.

*Programmi straordinari di edilizia sovvenzionata*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, anche fuori dai piani di zona, purché in aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con gli effetti stabiliti dall'articolo 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

2. All'onere connesso alle necessità di cui al precedente comma 1 si fa fronte con i contributi, previsti dall'articolo 13, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per gli esercizi 1986 e 1987.

3. A norma del sesto comma dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono immediatamente utilizzabili, sino al limite di cui al comma 1, i fondi giacenti sugli appositi conti correnti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti.

4. I fondi sono assegnati a cura del comitato esecutivo del CER, previa dimostrazione da parte dei comuni interessati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della piena ed immediata disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione dei programmi costruttivi e previa dimostrazione, sempre da parte dei predetti comuni, dell'utilizzo delle disponibilità finanziarie loro eventualmente attribuite in base agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, ed all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

5. I programmi costruttivi di cui al comma 1 del presente articolo sono affidati ai comuni dal comitato esecutivo del CER, che definisce anche le relative procedure attuative, ovvero ai competenti istituti autonomi per le case popolari, in relazione allo stato di attuazione dei programmi ordinari in corso.

6. Gli alloggi così realizzati sono assegnati in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

7. L'assegnazione deve avvenire prioritariamente a favore di coloro nei cui confronti, alla data della domanda, sia stato eseguito o sia immediatamente eseguibile un provvedimento di rilascio dell'immobile locato.

8. Agli assegnatari di detti alloggi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, settimo ed ottavo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, anche qualora non ricorrano le condizioni previste dalla lettera d) del quinto comma del suddetto articolo.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati).

2. All'onere connesso alle necessità di cui al precedente comma 1 si fa fronte con i contributi, previsti dall'articolo 13, della legge 5 agosto 1978, n. 457, per gli esercizi 1986 e 1987.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Gli alloggi così realizzati sono assegnati in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, salvo che non ricorrano le condizioni previste per l'applicazione del canone sociale.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 9.

*Programma straordinario di edilizia agevolata*

1. Sui fondi riservati, ai sensi dell'articolo 3, lettera *q*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ad interventi straordinari di edilizia agevolata, il comitato esecutivo del CER delibera l'avvio di un programma straordinario, sino all'importo di 4 miliardi di limiti d'impegno, da realizzarsi da imprese e cooperative e relativi consorzi.

2. I soggetti indicati al comma precedente sono tenuti a documentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la piena ed immediata disponibilità delle aree necessarie.

Art. 10.

*Finanziamento di opere di urbanizzazione a servizio di interventi di edilizia residenziale pubblica già realizzati*

Il comitato esecutivo del CER, su istanza motivata può assegnare ai comuni, a carico dei fondi di cui all'articolo 8 del presente decreto e fino a concorrenza di lire 150 miliardi, finanziamenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a servizio dei piani di zona necessarie per rendere immediatamente utilizzabili interventi di edilizia residenziale pubblica già realizzati, a condizione che siano interamente impegnati i fondi a tal fine già assegnati al comune stesso. I predetti finanziamenti sono rimborsati dai comuni in dieci anni senza interessi a rate costanti.

Art. 11.

*Finanziamento ai comuni per acquisto di abitazioni*

1. I comuni possono acquistare unità immobiliari ultimate da assegnare ai soggetti cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto.

2. Gli alloggi di nuova costruzione devono avere le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. I comuni procedono prioritariamente all'acquisto di immobili di edilizia convenzionata ai sensi dell'articolo 35 della legge



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*).

Art. 9.

*Programma straordinario di edilizia agevolata*

1. Il comitato esecutivo del CER delibera l'avvio di un programma straordinario di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera *b*), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da realizzarsi a cura di imprese e cooperative e relativi consorzi. A tal fine è autorizzato il limite di impegno di 20 miliardi di lire a valere sul capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1985, utilizzando quota parte dell'accantonamento « edilizia residenziale pubblica ».

2. I soggetti indicati al comma precedente sono tenuti a documentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'impegno delle amministrazioni comunali all'assegnazione di aree prontamente disponibili o comunque la disponibilità delle aree necessarie.

Art. 10.

*Finanziamento di opere di urbanizzazione a servizio di interventi di edilizia residenziale pubblica già realizzati*

*Identico.*

Art. 11.

*Finanziamento ai comuni per acquisto di abitazioni*

1. I comuni possono acquistare unità immobiliari ultimate o ultimabili entro il 31 dicembre 1985 da assegnare ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

22 ottobre 1971, n. 865, e della legge 28 gennaio 1977, n. 10, salvo che sussista la possibilità di acquisti di altri immobili a migliori condizioni.

4. È consentito anche l'acquisto di immobili di edilizia convenzionata-agevolata con subentro dell'ente pubblico nell'agevolazione e con il vincolo dell'assegnazione temporanea degli alloggi ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto.

5. Gli alloggi di cui al precedente comma 3 sono assegnati con contratto di locazione alle condizioni previste nella convenzione; quelli di cui al precedente comma 4 sono assegnati con contratto di locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

6. Il prezzo di acquisto degli alloggi di cui al precedente comma 3 non può essere superiore a quello definito in convenzione.

7. Il prezzo di acquisto degli altri alloggi non può superare il valore locativo calcolato con i criteri previsti dagli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

8. Per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975 il prezzo di acquisto, come determinato dal precedente comma 7, può essere maggiorato in una misura non superiore al venti per cento.

9. All'onere connesso agli acquisti di cui al precedente comma 1, si fa fronte con i contributi previsti dall'articolo 13, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per gli esercizi 1986 e 1987, fino al limite massimo di lire 500 miliardi, ivi compresi i fondi non impegnati nelle disponibilità finanziarie attribuite in base agli articoli 7, primo comma, e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e dall'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94. A valere sul predetto importo di lire 500 miliardi, una somma non superiore a lire 25 miliardi è destinata all'acquisto da parte dei comuni interessati di immobili di pertinenza degli enti soppressi, in corso di liquidazione in base alla legge 6 dicembre 1956, n. 1404, da lasciare in locazione agli attuali conduttori con contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*).

4. È consentito anche l'acquisto di immobili di edilizia convenzionata-agevolata con subentro dell'ente pubblico nell'agevolazione e con il vincolo dell'assegnazione temporanea degli alloggi prioritariamente ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto.

4-bis. In tal caso l'onere a carico dell'ente pubblico è ridotto al tasso minimo di cui al primo comma, lettera *b*), dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche e integrazioni.

5. Gli alloggi di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono assegnati con contratto di locazione alle condizioni previste nella convenzione; quelli di cui al successivo comma 7 sono assegnati con contratto di locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

6. Il prezzo di acquisto degli alloggi di cui ai precedenti commi 3 e 4 non può essere superiore a quello definito in convenzione.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. All'onere connesso agli acquisti di cui al precedente comma 1, si fa fronte con i contributi previsti dall'articolo 13, della legge 5 agosto 1978, n. 457, per gli esercizi 1986 e 1987, fino al limite massimo di lire 500 miliardi, ivi compresi i fondi non impegnati nelle disponibilità finanziarie attribuite in base agli articoli 7, primo comma, e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e dall'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94. A valere sul predetto importo di lire 500 miliardi, una somma non superiore a lire 50 miliardi è destinata: *a*) fino a lire 25 miliardi all'acquisto da parte dei comuni interessati di immobili di pertinenza degli enti soppressi, in corso di liquidazione in base alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, da lasciare in locazione agli attuali conduttori con contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392; *b*) fino a lire 25 miliardi all'acquisto, sulla base delle norme di cui al presente decreto, da parte del comune di Roma, immobili sottoposti a procedura giudiziaria da lasciare in locazione agli attuali conduttori con contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

10. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicano al comitato esecutivo del CER la disponibilità di alloggi da acquistare, aventi le caratteristiche indicate ai commi precedenti. Nei successivi trenta giorni il comitato esecutivo del CER delibera la messa a disposizione dei fondi entro la disponibilità finanziaria di cui al comma precedente e sulla base di criteri di ripartizione appositamente determinati.

11. Gli acquisti di immobili debbono essere effettuati entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di cui al comma precedente. Decorso inutilmente tale termine, le disponibilità finanziarie saranno utilizzate ai fini del programma di cui all'articolo 8 del presente decreto.

12. A norma del sesto comma dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono immediatamente utilizzabili, sino al limite di cui al precedente comma 9, i fondi giacenti sugli appositi conti correnti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati).

10. *Identico.*

10-*bis*. Alla maggiore esigenza di contributo determinata dall'applicazione del precedente comma 4, si fa fronte mediante le disponibilità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637.

11. *Identico.*

12. *Identico.*

#### Art. 11-*bis*

1. Il comune di Roma è autorizzato ad integrare le previsioni del programma di cui all'articolo 21-*ter* del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, entro i limiti dell'importo complessivo dei mutui di lire 240 miliardi previsto nello stesso articolo, che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune medesimo unicamente per l'acquisizione ed il completamento dei fabbricati aventi le caratteristiche di cui al citato articolo 21-*ter*.

2. L'erogazione delle somme occorrenti per la realizzazione delle suddette previsioni è subordinata alla presentazione alla Cassa depositi e prestiti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del programma integrativo.

3. Agli interventi previsti nel programma integrativo si applicano le disposizioni del suddetto articolo 21-*ter*.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 12.

*Localizzazione prioritaria dei programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata*

1. Le regioni, ove non abbiano già provveduto, localizzano prioritariamente i programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata del biennio 1984-1985 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nei comuni individuati dal successivo articolo 22.

2. Allo stesso fine, le regioni sono autorizzate a rilocalizzare i programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata del biennio 1984-1985 per i quali il comune non abbia già provveduto all'assegnazione dell'area ovvero non vi provveda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 13.

*Completamento dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata: termine per la concessione dei mutui e indicazione dei comuni beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 5-ter della legge 25 marzo 1982, n. 94*

1. Per la concessione dei mutui integrativi, di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ed all'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, il termine previsto dall'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1986 per i fondi residui esistenti al 31 dicembre 1984 sul capitolo 8272 del bilancio di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. Il comitato esecutivo del CER può indicare altri comuni diversi da quelli di cui all'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, nell'ambito dei quali concedere le agevolazioni di cui all'articolo 5-ter del citato decreto-legge, ai fini del completamento dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata la cui attuazione abbia subito ritardi per oggettive cause di forza maggiore.

Art. 14.

*Concessione di mutui agevolati agli sfrattati*

1. Le regioni danno priorità ai soggetti sottoposti a provvedimenti esecutivi di rilascio nella concessione dei mutui agevolati indi-

---

**IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati).

Art. 12.

*Localizzazione prioritaria dei programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata*

*Identico.*

Art. 13.

*Completamento dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata: termine per la concessione dei mutui e indicazione dei comuni beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 5-ter della legge 25 marzo 1982, n. 94*

*Identico.*

Art. 14.

*Concessione di mutui agevolati agli sfrattati*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

viduali di cui all'articolo 2, dodicesimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

2. Nel rispetto delle priorità di cui al precedente comma, le regioni possono utilizzare i fondi residui dei mutui agevolati individuali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e quelli dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, anche integrando o riformulando le graduatorie vigenti, previo accertamento dell'effettivo ed attuale intendimento degli aspiranti già in graduatoria, da manifestarsi mediante lettera raccomandata entro la data stabilita dalle regioni medesime, di ottenere ed utilizzare i mutui.

Art. 15.

*Concessione di contributi in conto capitale in alternativa a quelli in conto interessi*

In alternativa ai contributi in conto interessi previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e successive integrazioni, le regioni possono utilizzare le disponibilità esistenti sulle singole quote annuali loro attribuite a valere sui limiti di impegno previsti dal medesimo articolo 9 per la concessione di contributi in conto capitale ai sensi dell'articolo 2, decimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

Art. 16.

*Concessione di contributi a favore degli istituti mutuanti per il completamento delle operazioni finanziarie relative a programmi costruttivi antecedenti alla legge 5 agosto 1978, n. 457*

1. Per le necessità di cui all'articolo 5, quattordicesimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è autorizzato il limite di impegno di 5 miliardi per l'anno 1985, da iscrivere nel capitolo 8248 del bilancio di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del limite di impegno di lire 115 miliardi stanziati nell'anno



(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati).

2. Nel rispetto delle priorità di cui al precedente comma, le regioni possono utilizzare i fondi residui dei mutui agevolati individuali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e quelli dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, anche integrando le graduatorie vigenti, previo accertamento dell'effettivo ed attuale intendimento degli aspiranti già in graduatoria, da manifestarsi mediante lettera raccomandata entro la data stabilita dalle regioni medesime, di ottenere ed utilizzare i mutui.

Art. 15.

*Concessione di contributi in conto capitale in alternativa a quelli in conto interessi*

*Identico.*

Art. 16.

*Concessione di contributi a favore degli istituti mutuanti per il completamento delle operazioni finanziarie relative a programmi costruttivi antecedenti alla legge 5 agosto 1978, n. 457*

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

1985 ai sensi dell'articolo 1, undicesimo comma, del richiamato decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

Art. 17.

*Proroga dei procedimenti espropriativi nell'ambito  
dei piani di zona*

I procedimenti espropriativi per l'attuazione dei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ancorché scaduti, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano iniziati ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché quelli iniziati, sempre ai sensi del menzionato articolo, nel termine di sei mesi da tale data, possono essere portati a compimento entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

*Obblighi degli enti pubblici previdenziali  
e delle società di assicurazione*

Nell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, i primi cinque commi sono sostituiti dai seguenti:

« Gli enti e le società indicate dall'articolo 23 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, tenuti per legge, statuto o disposizione dell'autorità di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, nonché ogni altro ente pubblico non economico, ad eccezione dell'istituto di emissione e della Cassa nazionale del notariato, indipendentemente dalle finalità istituzionali, dalla natura e consistenza patrimoniale, devono mensilmente comunicare al comune nel cui territorio è sito ciascuno degli immobili, nonché alla prefettura competente, l'elenco delle unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione che siano o divengano disponibili in un momento succes-

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati).

Art. 17.

*Proroga dei procedimenti espropriativi nell'ambito dei piani di zona*

1. L'attuazione dei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni, i quali scadano entro il 31 dicembre 1987, può essere portata a compimento qualora entro sei mesi dalla data di scadenza siano adottati gli atti o iniziati i procedimenti comunque preordinati all'acquisizione delle aree o alla attuazione degli interventi.

2. Per i piani scaduti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sei mesi decorre da tale data. Sono fatti salvi gli atti e i procedimenti precedentemente adottati o iniziati.

3. Resta in ogni caso ferma l'integrale applicazione della normativa anche finanziaria per l'attuazione dei programmi e degli interventi da realizzare nelle aree comprese nei piani.

Art. 18.

*Obblighi degli enti pubblici previdenziali e delle società di assicurazione*

*Identico:*

« *Identico.* »

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

sivo, con l'indicazione della data di effettiva disponibilità. Il comune provvede a darne pubblicità mediante affissione all'albo comunale e inserzione su uno o più quotidiani a maggiore diffusione locale.

I contratti di locazione relativi agli immobili di cui al comma precedente, dei quali non sia stata resa pubblica la disponibilità ai sensi del medesimo comma, sono nulli.

Gli enti e le società di cui al primo comma devono, nella locazione delle unità immobiliari incluse negli elenchi mensili, limitatamente ad una quota del 50 per cento della disponibilità annuale complessiva, dare priorità a coloro che dimostrino che nei loro confronti sia stato eseguito un provvedimento esecutivo di rilascio o sia stato notificato precetto per il rilascio dell'immobile locato, sempreché non si tratti di provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore.

Decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione dell'elenco di cui al primo comma senza che i soggetti indicati nel comma precedente abbiano richiesto all'ente o alla società la locazione degli immobili compresi nell'elenco, gli enti e le società possono liberamente disporre degli immobili medesimi.

Il legale rappresentante degli enti e delle società di cui al primo comma, il quale indebitamente ometta o ritardi la comunicazione mensile ivi prevista, ovvero renda una dichiarazione non veritiera, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali.

Chiunque in qualità di legale rappresentante ovvero di mandatario di uno degli enti o società indicati nel primo comma stipuli un contratto di locazione relativamente ad un immobile la cui disponibilità non sia stata tempestivamente resa nota ai sensi del primo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quindici milioni ».

#### Art. 19.

##### *Aumento dell'imposizione fiscale sulle abitazioni non locate*

1. L'aumento previsto dall'articolo 8 della legge 22 aprile 1982, n. 168, ai fini della determinazione del reddito delle unità immobiliari destinate ad abitazione ubicate nei comuni indicati nello stesso articolo, è stabilito nella misura del 300 per cento.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati).

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Il legale rappresentante degli enti e delle società di cui al primo comma, il quale indebitamente ometta o ritardi la comunicazione mensile ivi prevista, ovvero renda una dichiarazione non veritiera, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni, oltre la sanzione penale che risulti eventualmente applicabile.

*Identico ».*

Art. 19.

*Aumento dell'imposizione fiscale sulle abitazioni non locate*

1. *Identico.*

1-bis. Le disposizioni dell'articolo 8 della legge 22 aprile 1982, n. 168, come modificate dal precedente comma, si applicano, altresì, ai fini della determinazione del reddito delle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione ubicate nei comuni di cui al successivo articolo 22.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 20.

*Agevolazioni fiscali per l'edilizia abitativa*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1985 e fino al 31 dicembre del medesimo anno, i trasferimenti a titolo oneroso, effettuati a favore di persone fisiche da soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, indipendentemente dalla data della loro costruzione, sono soggetti all'imposta di registro del due per cento ed alle imposte fisse ipotecarie e catastali, a condizione che l'immobile acquistato sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la propria residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività e che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione nel comune ove è situato l'immobile acquistato, di volerlo adibire a propria abitazione e di non aver già usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma; in caso di dichiarazione mendace sono dovute le imposte nella misura ordinaria nonché una sopratassa del 30 per cento delle imposte stesse.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1985 e fino al 31 dicembre del medesimo anno, l'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ridotta al 50 per cento per gli incrementi di valore conseguenti ai trasferimenti a titolo oneroso effettuati ai sensi del precedente comma 1.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*).

2. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 1-*bis* hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-*bis*. Gli immobili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, se destinati al raggiungimento delle finalità statutarie, devono intendersi beni strumentali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599.

2-*ter*. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Art. 20.

*Agevolazioni fiscali per l'edilizia abitativa*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1985 e fino al 31 dicembre del medesimo anno, agli atti di compravendita di immobili destinati ad uso di abitazione si applicano le agevolazioni fiscali previste dalla legge 22 aprile 1982, n. 168, alle condizioni e con le sanzioni ivi previste.

**(Soppresso).**

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

scritture private autenticate dopo il 31 dicembre 1984, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 300 miliardi per l'anno finanziario 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata per il detto anno finanziario dalla legge 16 maggio 1984, n. 138.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 21.

##### *Competenze delle province autonome di Trento e Bolzano*

1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono nell'ambito delle proprie competenze alle finalità previste nel presente decreto secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti. A tal fine i finanziamenti sono corrisposti a norma dell'articolo 39 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Resta ferma anche nelle province medesime l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 18, 19 e 20 del presente decreto.

#### Art. 22.

##### *Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni degli articoli 8, 9, 10 e 11 del presente decreto si applicano nei comuni capoluogo di provincia individuati ai sensi degli articoli 2 e 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

2. Le disposizioni degli articoli 1, 3, 4, 7 e 12 del presente decreto si applicano nei comuni individuati ai sensi degli articoli 2 e 13 del decreto-legge sopracitato, nonché nei comuni di cui alle



(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati).

private autenticate dopo il 31 dicembre 1984, nonchè alle scritte private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 400 miliardi per l'anno finanziario 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata per il detto anno finanziario dalla legge 16 maggio 1984, n. 138.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 21.

*Competenze delle province autonome di Trento e Bolzano*

*Identico.*

#### Art. 22.

*Ambito di applicazione*

1. *Identico.*

2. Le disposizioni degli articoli 1, 3, 4 e 12 del presente decreto si applicano nei comuni individuati ai sensi degli articoli 2 e 13 del decreto-legge sopracitato, nonchè nei comuni di cui alle delibere adot-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

delibere adottate dal CIPE in data 22 febbraio 1980, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 6 marzo 1980, e 29 luglio 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 14 agosto 1982.

3. Il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può procedere alla integrazione della delibera assunta in data 29 luglio 1982.

4. I comuni di cui al precedente comma 1 possono procedere alla costruzione ed all'acquisizione di alloggi nei comuni vicini, anche se non confinanti, previa convenzione con gli stessi.

5. La convenzione riserva una quota non superiore al venti per cento degli alloggi realizzati o acquistati nei comuni di cui al precedente comma 4 per soddisfare le esigenze abitative di questi.

#### Art. 23.

##### *Sanatoria*

Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*).

tate dal CIPE in data 22 febbraio 1980, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 6 marzo 1980, e 29 luglio 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 14 agosto 1982.

3. Il CIPE, sentite le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può procedere alla integrazione della delibera assunta in data 29 luglio 1982 sulla base dei seguenti criteri: rapporto tra numero degli sfratti esecutivi e popolazione residente; collocazione all'interno di aree metropolitane; partecipazione del comune a consorzi intercomunali per l'edilizia economica e popolare.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 23.

*Sanatoria*

**Soppresso.**

Art. 23-bis.

1. L'articolo 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, va inteso nel senso che l'aggiornamento del canone di locazione per gli immobili adibiti ad uso abitativo ed ultimati entro il 31 dicembre 1975 non si applica per il periodo dal 1° agosto 1984 al 31 luglio 1985; e nel senso che per gli immobili adibiti ad uso abitativo ed ultimati dopo il 31 dicembre 1975 l'aggiornamento del canone di locazione non si applica per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984.

2. Per gli anni successivi l'aggiornamento di cui all'articolo 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, si applica senza tener conto delle variazioni verificatesi rispettivamente tra il mese di giugno 1983 ed il mese di giugno 1984 e tra il mese di dicembre 1983 ed il mese di dicembre 1984.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 24.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1984.

PERTINI

CRAXI — NICOLAZZI — SCALFARO —  
MARTINAZZOLI — VISENTINI — GORIA  
— ROMITA

Visto, il *Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati).